

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALENumero **9** del **29-03-2022**

Sessione Ordinaria

Adunanza in Prima convocazione

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove, del mese di marzo alle ore 15:35, presso la Sala Consiliare sita in Via C: Battisti n: 16 – 1° Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l'adunanza il Presidente Dott.ssa MALORGIO Maria Grazia.

Fatto l'appello nominale sono risultati:

Avv. MANTA Laura	P	Sig. DE LUCA Giovanni	P
Geom. MARRA Monica	P	Dott.ssa PICCINNO Beatrice	P
Dott.ssa VANTAGGIATO Amelia	P	Sig. Vecchio Mario	A
Dott. Perrone Giuseppe	P	Dott.ssa PERRONE Sabrina	P
Dott. CASTELLANA Giuseppe	P	Dott. PERRONE Salvatore	P
Dott: Gianfreda Angelo	P	Sig: SINDACO Rocco	P
Dott.ssa MALORGIO Maria Grazia	P		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TRALDI Anna.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 29-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to **Sicilia Giuseppe**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 29-03-2022

Il Responsabile del servizio
F.to **Sicilia Giuseppe**

Punto n. 2 all'ordine del giorno: Conferma aliquote IMU per l'anno 2022

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Passiamo al punto 2. "Conferma aliquote IMU per l'anno 2022".

Chiamo a relazionare l'Assessore Castellana. Prego.

ASS. CASTELLANA GIUSEPPE

L'IMU – Imposta Municipale Propria – è il tributo istituito dal Governo Monti nella manovra Salva Italia del 2011, e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valida anche sull'abitazione principale. Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l'ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020 che ha cancellato la TASI, accorpandola di fatto all'IMU. In un'ottica di prossimità alle problematiche del periodo storico che stanno vivendo i cittadini, tenuto conto dello spopolamento che colpisce purtroppo il nostro paese, l'Amministrazione Comunale ha inteso confermare le aliquote IMU per l'anno 2022 per non gravare ulteriormente sulle spese quotidiane, in aumento, dei cittadini.

Ritenuto necessario con il presente provvedimento fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, nella stessa misura di quelle previste per l'anno 2021. Si ritiene necessario pertanto confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote e detrazioni sull'Imposta Municipale Propria. Per l'abitazione principale e relative pertinenze, lo 0,40%. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, lo 0,99%. Per le unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, lo 0,99. Per i terreni agricoli, esenti. Per le aree fabbricabili, lo 0,99. Per l'abitazione tenuta a disposizione, lo 0,99. Altri immobili, lo 0,99. Per le sale cinematografiche e teatri accatastati nella categoria D3, sempre lo 0,76. Fabbricati D relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative, rimane lo 0,76. La detrazione per l'abitazione principale rimane di 200 euro.

Atteso che sulla base della proiezione degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni di imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2022 ammonta a 750.000 euro. Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Visto lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 14 marzo 2022, immediatamente eseguibile. Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10 marzo '22, avente per oggetto "Approvazione valore venale dei terreni edificatori ai fini
DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 29-03-2022 COMUNE DI COLLEPASSO

dell'IMU. Conferma". Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. Visto lo Statuto Comunale. Chiedo al Consiglio Comunale di poter approvare per l'anno d'imposta 2022 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU nella misura precedentemente richiamata, di conferma.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Assessore.

Chiedo se ci sono degli interventi. Prego, Consigliera Sabrina Perrone.

CONS. PERRONE SABRINA

In relazione all'IMU, avete confermato quello che l'Amministrazione precedente aveva fatto. Chiaramente qui la delibera è del Consiglio Comunale, è quella dell'anno scorso, il 2021, pari pari, non cambia nulla. Ma, mi sono posta anche io il problema: nel senso che, avete pensato ad esempio, Assessore Castellana, a ridurre anche di qualche punto l'IMU? Ve lo siete posto, come problema? Perché in realtà, vede... questa è una considerazione che poi farò anche dopo, per il punto successivo. La situazione attuale, legata chiaramente al Covid, legata anche a una crisi generale, insomma, che colpisce purtroppo le famiglie e le imprese... insomma, non è un momento storico particolarmente favorevole, motivo per il quale come buon amministratore io quantomeno mi sarei posta anche il problema, se era possibile – documentando, chiaramente – se era possibile venire incontro alle famiglie colpepassesi. Venire incontro agli imprenditori giovani. Anche perché non mi pare di aver visto sul punto qualche intervento interessante, come potrebbe essere poi, non so, un piano di ripresa per i giovani, un aiuto – però specifico, eh – per gli imprenditori giovani.

Quindi anche ridurre, secondo... a mio avviso, l'avviso di Nuova Alleanza per Collepasso, anche ridurre di qualche punto l'aliquota sarebbe stato un segnale: minimo, però comunque è un segnale. Poi, tra l'altro, le medesime aliquote, a mio avviso sempre da ridurre: era una valutazione che dovevate fare perché le condizioni economiche dell'anno scorso non certo sono quelle che ci aspettano per i prossimi tre anni. Ma sul punto, poi, ne parliamo abbondantemente più avanti.

Insomma, un'Amministrazione sensibile avrebbe potuto valutare... anche inserire nella delibera, insomma, inserire questa valutazione. Un passaggio, si dice, si esclude la riduzione per questi motivi. Secondo me una piccola riduzione per venire incontro ai colpepassesi sarebbe stata necessaria. Chiedo pertanto il motivo per il quale... noi non lo capiamo, ne prendiamo atto. Chiedo il motivo per il quale, appunto, si è deciso di non intraprendere questa strada della riduzione delle aliquote IMU, anche in piccola parte. Grazie.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 29-03-2022 COMUNE DI COLLEPASSO

Grazie, Consigliere Sabrina Perrone.
Se qualcuno vuole intervenire? Prego.

CONS. PERRONE SALVATORE

Allora, come diceva la collega Consigliera Perrone: è una fotocopia della precedente Amministrazione. Però io mi pongo un problema, lo pongo anche all'Assessore Castellana, al Vicesindaco Assessore ai Lavori Pubblici Perrone. Proprio per questi periodi, diciamo non belli per le famiglie... ma, al di là di questa pandemia che ci auguriamo possa passare presto, mi chiedo e chiedo: se questa è l'Amministrazione del cambiamento, del rinnovamento, come mai se conoscete le problematiche della comunità non avete messo mano, ad esempio, per andare incontro a tutte quelle famiglie che hanno terreni in zona C1 non lottizzati – cioè, in pratica un terreno agricolo dove non possono costruire, almeno su terreno agricolo possono costruire – non si paga l'IMU? Su queste zone, invece, non possono lo stesso costruire... parlo di Piani bloccati, Contrada Tafuri, zona C1, C, che la gente paga da decenni ma non può fare niente.

Allora, in merito a questo problema io mi auguro che questa Amministrazione del rinnovamento possa prendere in mano tale situazione e al prossimo, mi auguro, Bilancio, vi do tempo 12 mesi per poter lavorare... portare in Consiglio Comunale un atto per andare incontro a queste famiglie. E sono tante. I Piani, per chi conosce il territorio, mi auguro che questa maggioranza conosca il territorio... possa quanto prima mettere mano e risolvere il problema. Se poi il problema non lo risolve bisogna esonerare queste famiglie dal pagamento dell'IMU. Questo è quello che io chiedo: vi do tempo 12 mesi, perché alcuni Piani possono essere sbloccati subito, per chi conosce le varie problematiche. E gli altri Piani invece sono più complessi.

E allora mi auguro che sia l'Assessore Castellana che l'Assessore ai Lavori Pubblici Perrone possano quanto prima prendere a cuore queste problematiche, e andare incontro ai disagi che le famiglie – prima, economicamente – devono pagare e affrontano... altrimenti dobbiamo fare lo sciopero per non pagare le tasse. Però, dico, un cittadino che ha un terreno dove non può edificare, non può fare niente... sciopero fiscale, non mi veniva la parola giusta. Non è giusto che paghi su quei terreni che da decenni... questi Piani sono bloccati e nessuno ha messo mai mano. Allora, mi auguro che fra 12 mesi, su questo punto all'ordine del giorno, ci siano delle variazioni positive per i cittadini di Collepasso. Grazie.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Consigliere Salvatore Perrone.
Ci sono interventi?

CONS. PERRONE SABRINA

(Intervento fuori microfono)

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Prego.

ASS. CASTELLANA GIUSEPPE

Allora, Consigliere Sabrina Perrone. Sicuramente abbiamo deciso di mantenere le aliquote invariate; e anche questo, diciamo, è una forma di risparmio se vogliamo, perché nel momento in cui crescono i servizi che il Comune deve fornire, rimanere fermi nella richiesta di trattazione è a sua volta una forma di risparmio. Se vogliamo. Tenga conto che comunque per quanto riguarda la crisi economica gli anni più bui sono stati appunto il 2020 e il 2021. E questi anni, ovviamente dico, l'Amministrazione non si è... la vecchia Amministrazione non ha ritenuto opportuno ridurre questa tassazione. Nel 2022 è prevista una ripresa – prevista, ovviamente, questi sono i dati economici – quindi abbiamo lasciato invariato, ripeto, perché questo ci permetteva di armonizzare il Bilancio; e poi, quando più in avanti parleremo appunto del Bilancio, esporremo i nostri aiuti e in che modo abbiamo voluto aiutare i cittadini con il nostro Bilancio.

Per quanto riguarda invece l'intervento del Consigliere Salvatore Perrone, credo che questo punto verrà affrontato più avanti dall'Assessore ai Lavori Pubblici. In qualche modo ha già, so che il collega ha già cominciato a lavorare su questa cosa, proprio cominciando a mettere mano al PUG. Quindi, sicuramente troverà risposta più avanti al prossimo punto.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Assessore.

Ci sono contropliche? Prego.

CONS. PERRONE SABRINA

Sì. Prendiamo atto del vostro concetto di risparmio. Poi, Assessore Castellana, mi potrà spiegare, potrà spiegare a tutti noi in che senso crescono – come dice lei – crescono i servizi. Abbiamo un concetto diverso di risparmio: lei ha un concetto di non aumento, io di riduzione. Quindi, evidentemente, voi siete proiettati in questo senso: non aumentate, quindi state risparmiando. Ma questo punto, lo approfondiremo dopo sul Bilancio, sulle spese pazzissime. Insomma, la crisi... non avere il concetto di una crisi locale è un problema, da uno come lei che mi auguro essere particolarmente attento alle esigenze della collettività. Ancora non ho avuto modo però di vedere la sua sensibilità, per ovvie ragioni. È un concetto di crisi locale, questo è ovvio: non è un concetto di contesto esterno o di nazione.

Quindi prendiamo atto del fatto che abbiamo due concetti di risparmio diversi, insomma: per lei non aumentare è più che sufficiente, per noi invece ridurre è essenziale per venire incontro alle esigenze dei colpepassesi. Grazie.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Consigliere Sabrina Perrone. Ci sono altri interventi? Vuole controreplicare? No. Allora, passiamo alla votazione. Si vota per approvare il punto numero 2. "Conferma aliquote IMU per l'anno 2022". Si vota per alzata di mano.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio procede ad effettuare la votazione per alzata di mano del punto n. 2 all'ordine del giorno.

MANTA LAURA	FAVOREVOLE
PERRONE GIUSEPPE	FAVOREVOLE
MARRA MONICA	FAVOREVOLE
VANTAGGIATO AMELIA	FAVOREVOLE
CASTELLANA GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE LUCA GIOVANNI	FAVOREVOLE
GIANFREDA ANGELO	FAVOREVOLE
PICCINNO BEATRICE	FAVOREVOLE
MALORGIO MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE
VECCHIO MARIO	ASSENTE
PERRONE SABRINA	CONTRARIA
PERRONE SALVATORE	CONTRARIO
SINDACO ROCCO	CONTRARIO

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Prima di passare alla votazione per rendere immediatamente eseguibile, se ci sono degli interventi da fare altrimenti passiamo alla votazione. Okay, passiamo alla votazione.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio procede ad effettuare la votazione per alzata di mano sull'immediata eseguibilità del provvedimento.

MANTA LAURA	FAVOREVOLE
PERRONE GIUSEPPE	FAVOREVOLE
MARRA MONICA	FAVOREVOLE
VANTAGGIATO AMELIA	FAVOREVOLE
CASTELLANA GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE LUCA GIOVANNI	FAVOREVOLE
GIANFREDA ANGELO	FAVOREVOLE
PICCINNO BEATRICE	FAVOREVOLE
MALORGIO MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE

VECCHIO MARIO	ASSENTE
PERRONE SABRINA	CONTRARIA
PERRONE SALVATORE	CONTRARIO
SINDACO ROCCO	CONTRARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, a inmutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
- c) inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni in cui:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1939, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a

quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla

presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 29-03-2022 COMUNE DI COLLEPASSO

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;*
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 29-03-2022 COMUNE DI COLLEPASSO

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 17.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

Fattispecie	Aliquota/detrazion e
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;	0,99%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,99%
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,99%
Abitazioni tenute a disposizione	0,99%
Altri immobili	0,99%
Sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;	0,76%
Fabbricati " D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 29-03-2022 COMUNE DI COLLEPASSO

successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2021 ammonta a €. 731.000,00;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 14.03.2022, immediatamente eseguibile;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l'anno 2022**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazion e
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;	0,99%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,99%
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,99%
Abitazioni tenute a disposizione	0,99%
Altri immobili	0,99%
Sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;	0,76%
Fabbricati" D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2022 ammonta a €. 750.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e

delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della

pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative all'I.M.U.;

Vista la deliberazione della G.C. n.30 del 10.03.2022 avente per oggetto "Approvazione valore venale dei terreni edificatori ai fini dell'IMU -Conferma";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Sabrina Perrone – Salvatore Perrone – Rocco Sindaco) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2022, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazion e
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;	0,99%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,99%
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,99%
Abitazioni tenute a disposizione	0,99%
Altri immobili	0,99%
Sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;	0,76%
Fabbricati " D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di stimare in € 750.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2022 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Sabrina Perrone – Salvatore Perrone – Rocco Sindaco) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.ssa MALORGIO Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 497

Li 21-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-05-2022 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 02-05-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna